DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018 250/2018/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 393/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 393/2017/E/EEL (di seguito: 393/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 393/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'<u>Allegato B</u> al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 20 luglio 2017 (prot. Autorità 24748 del 24 luglio 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 22 novembre 2017 (prot. Autorità 38267 del 23 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell'ambito del procedimento a suo carico, esulano dall'oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l'applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 393/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- si precisa soltanto che, quanto segnalato con riferimento all'inciso del punto 14 della sopracitata deliberazione in cui si afferma che gli elementi di fatto relativi alla Società, emersi nell'ambito dell'istruttoria, non sarebbero stati da essa contestati, è evidentemente un mero errore materiale, stante quanto specificato al

- punto 12 del medesimo provvedimento dove si elencano proprio le contestazioni della Società in merito alle risultanze istruttorie;
- si prende anche atto che la società, nella memoria del 20 luglio 2017, precisa che quanto evidenziato nella sua precedente memoria del 30 settembre 2016, con cui chiariva che operava nel settore dal 2015, non intendeva affermare di non aver maturato l'esperienza professionale necessaria per rispettare la regolazione (come riportato nella deliberazione 393/2017/E/EEL), ma mirava solo a precisare un'affermazione contenuta nella comunicazione delle risultanze dell'istruttoria con cui il responsabile del procedimento indicava, in un evidente inciso, che la società operava "ormai da tempo" nel settore. Sotto quest'ultimo aspetto, peraltro, è bene evidenziare che, quest'ultima indicazione, oltre a essere evidentemente un mero errore materiale, era formulata in guisa di mero inciso, di natura parentetica, non decisivo ai fini dell'argomento svolto. Posto quanto sopra, in ogni caso, occorre evidenziare che, ai fini del presente procedimento, le suddette precisazioni - ancorché opportune - non hanno alcun rilievo giuridico, ma anzi avvalorano quanto sostenuto, dapprima dagli Uffici nelle risultanze istruttorie e poi dall'Autorità nella deliberazione 393/2017/E/EEL, secondo cui gli operatori devono adempiere agli obblighi previsti regolazione dell'Autorità usando la diligenza specifica richiesta a un soggetto professionale, e ciò - come correttamente rileva la Società - indipendentemente dal tempo in cui l'operatore interessato ha iniziato a svolgere la sua attività.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. l'elevato tasso di rotazione del portafoglio in conseguenza del modello di business adottato dalla Società basato sulla stipula di contratti di acquisto di energia elettrica da produttori indipendenti; ciò comporterebbe sia un ritardo annuale nella capacità di valutare le caratteristiche di stagionalità delle immissioni dei nuovi impianti dispacciati, sia significative difficoltà di programmazione per i primi due mesi di fornitura stante l'assenza di dati di misura; le problematiche sopradescritte dovrebbero essere tenute in debita considerazione dall'Autorità con un'estensione pari al 30% delle soglie di tolleranza relative a tutte le unità e a tutti i mesi e del 100% a tutte le unità e ai primi due mesi di fornitura sulla base dei dati di dettaglio trasmessi dalla Società;
 - ii. l'impatto sulla programmazione delle misure rettificate tardivamente da Terna nonché delle rettifiche successive all'ultima sessione di conguaglio; in questi casi la Società richiede un incremento delle soglie di tolleranza pari agli scostamenti registrati in ciascun mese e in ciascuna unità sulla base dei dati di dettaglio dalla medesima forniti;
- la Società ha stimato il numero di impianti in contesto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), non potendo disporre di tale informazione tramite il

portale Gaudì; in particolare, tutti gli impianti (ad eccezione di un unico punto di immissione) risulterebbero inseriti in contesti SSPC poichè il produttore utilizza l'energia prodotta per uso proprio; conseguentemente, le immissioni in rete sarebbero sporadiche e imprevedibili in quanto derivanti dalle difficoltà tecniche del produttore nell'eseguire un perfetto inseguimento del carico elettrico oppure dalla necessità di inseguire il carico termico con conseguente surplus di produzione di energia elettrica; in questi casi, risulterebbe poco plausibile quanto ipotizzato dall'Autorità nella deliberazione 393/2017/E/EEL circa l'esistenza di una correlazione diretta tra la produzione di energia elettrica e il carico sotteso; ciò a maggior ragione considerando che la Società, relativamente a tali impianti, opera solo come utente del dispacciamento in immissione e non ha a disposizione i dati di misura del prelievo; la Società ha anche fornito un'analisi dettagliata degli sbilanciamenti registrati dalle unità di produzione dispacciate nel periodo compreso tra gennaio 2015 e giugno 2017, evidenziando valori elevati anche dopo l'entrata in vigore della deliberazione 444/2016/R/EEL e quindi correlati a perdite economiche; ciò confermerebbe l'estrema aleatorietà delle immissioni di questi impianti; la Società ha anche eseguito un'analisi statistica che dimostrerebbe la maggiore difficoltà previsionale delle immissioni delle unità termoelettriche (programmabili) rispetto a quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

- la Società ha fornito informazioni puntuali anche relativamente al problema, già evidenziato nel corso del procedimento, di impianti che dovrebbero essere trattati su base oraria e per i quali il distributore ha trasmesso a Terna dati di misura sulle tre fasce; in ogni caso, la regolazione vigente non consentirebbe di conoscere con certezza il trattamento di un punto in immissione e, per di più, l'aggregazione delle misure per fasce non sempre rispecchierebbe la ripartizione nelle tre fasce convenzionali stabilita dall'Autorità;
- dall'1 gennaio 2016 la Società ha inserito nel proprio portafoglio un elevato numero di impianti idroelettrici di tipo fluente caratterizzati, a causa della loro ubicazione, da un regime torrentizio estremamente instabile, con variazioni della produzione repentine a seguito di precipitazioni locali e di oscillazioni della temperatura che inducono un maggiore o minore scioglimento delle nevi; ciò comporterebbe maggiori difficoltà previsionali rispetto alla maggior parte degli impianti idroelettrici di tipo fluente alimentati da bacini idrogeologici più ampi; alcuni di questi impianti, inoltre, hanno la possibilità di modulare la produzione per motivi tecnici senza che ciò sia prevedibile da parte dell'utente del dispacciamento; infine, essendo ubicati nella stessa area, la Società non può beneficiare di significativi effetti di compensazione statistica degli errori di programmazione; vi è altresì un impianto idroelettrico ad acqua fluente localizzato a valle di dighe e altri impianti che presenta analoghe difficoltà di programmazione;
- la Società critica le valutazioni sulla diligenza contenute nell'<u>Allegato B</u> alla deliberazione 393/2017/E/EEL relativamente alla programmazione di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili nella zona Nord,

- evidenziando in tale zona che il superamento della soglia di tolleranza non possa ritenersi sistematico:
- infine, risulterebbero inseriti nel contratto di dispacciamento della Società alcuni impianti con decorrenza antecedente a quella effettiva e, pertanto, non programmati dalla Società per il periodo nel quale tale informazione non è stata disponibile.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la dinamica del portafoglio e le difficoltà di programmazione nei primi mesi di gestione dell'impianto sono situazioni peculiari per tutti gli operatori del settore e, pertanto, esse si riflettono nel determinare il livello medio di prestazione associato a ciascuna fonte primaria, indicato dalla corrispondente soglia di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società; inoltre, occorre considerare che l'Autorità ha valutato il livello medio di prestazione anche tenendo conto del comportamento di operatori che, come la Società, hanno basato il proprio modello di business sulla compravendita di energia all'ingrosso da impianti di proprietà di terzi;
- le rettifiche ai dati di misura saranno tenute in considerazione da Terna in sede di quantificazione degli importi sottesi al provvedimento prescrittivo;
- per quanto attiene agli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC, l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;
- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi forniti dalla Società e di quelli acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica equivalente a quella applicata ai punti di prelievo in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento; l'applicazione di questa metodologia assorbe quanto segnalato dalla Società in merito alle difficoltà di programmazione su questi impianti;

- gli elementi puntuali forniti dalla Società sulle misure fornite per fasce, sulle peculiarità dei propri impianti idroelettrici e sugli impianti inseriti retroattivamente da Terna nel proprio contratto di dispacciamento consentono una personalizzazione della soglia di tolleranza per determinate tipologie di impianti; per i dettagli si rinvia all'<u>Allegato B</u> al presente provvedimento;
- le valutazioni di diligenza compiute dall'Autorità si fondano sul confronto fra le condotte medie tenute sull'intero periodo di indagine e le condotte tenute nei singoli mesi; in linea generale, un superamento della soglia per più mesi consecutivi è considerato non diligente, in quanto indice di una condotta reiterata nel tempo; viceversa il superamento solo per un mese ma non nel precedente o nel successivo, in un contesto di comportamenti mediamente diligenti sul lungo periodo, è considerato fisiologico in quanto potenzialmente ascrivibile ad accidentalità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

• alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 393/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'<u>Allegato B</u> alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 393/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'*Allegato B* ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 393/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'*Allegato B* al presente provvedimento

DELIBERA

- 1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 393/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo <u>Allegato B</u>, che viene pertanto sostituito dall'<u>Allegato B</u> al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
- 2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 393/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'*Allegato B* al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con

- liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
- 3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'*Allegato B*; la pubblicazione dell'*Allegato A* è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE Guido Bortoni